

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' istituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del terzo settore) la Fondazione denominata "**NUOVA FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI**", in forma breve "**NUOVA FONDAZIONE PEDRETTI**".-

La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dalle norme del codice civile.-

La Fondazione ha sede in Italia, in Lamporecchio (PT), Via Sambarontana nn. 79-81, presso cui saranno custoditi i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 d.lgs. 117/2017; è data comunque facoltà alla Fondazione, previo assenso delle Autorità competenti, di istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, in quello dell'Unione Europea e in qualsiasi altro Stato.

La Fondazione ha durata di anni 99 (novantanove) ed è rinnovabile prima della scadenza. La Fondazione potrà svolgere la propria attività ovunque, sia in Italia sia all'estero.

ART. 2 - SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere f) ed i) dell'art. 5, comma primo, del D.lgs. 117/2017, e più precisamente:

- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; con precisazione tuttavia che le suddette attività di interesse generale dovranno essere svolte allo scopo di conservare, studiare e promuovere l'opera di studio del Professor Carlo Pedretti nonché allo scopo di inventariare, archiviare, catalogare, conservare, studiare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed artistico appartenente alla defunta Rossana Bisognin Pedretti e dalla medesima devoluto alla Fondazione.-

A tal fine la Fondazione, che intende perseguire obiettivi di ricerca, divulgazione e istruzione di alto valore scientifico, provvederà a:

- a) promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suin-

dicare finalità;

b) collaborare con altri enti, privati e/o pubblici, impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio e/o su tutto il territorio nazionale;

c) promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni che operano per la crescita civile, culturale e sociale;

d) promuovere ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, anche a fini divulgativi, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;

e) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purchè nei limiti delle proprie finalità statutarie;

f) assumere in custodia beni di interesse culturale, artistico o storico, ivi inclusi quelli che sono soggetti a temporanea importazione in Italia;

g) stipulare convenzioni con enti/università/istituzioni/fondazioni per favorire le ricerche in tutti i settori disciplinari, scientifici ed umanistici, seguendo la linea dell'interdisciplinarietà che è alla base dei pionieristici studi del Professor Carlo Pedretti;

h) organizzare borse di studio per giovani studiosi per effettuare ricerche attinenti allo scopo della Fondazione;

i) promuovere pubblicazioni pertinenti allo scopo della Fondazione;

j) organizzare mostre e convegni con lo scopo di favorire la diffusione del nome della Fondazione ben oltre la sua sede legale e quanto altro verrà ritenuto necessario;

k) organizzare periodicamente una "Pedretti Lecture" da affidare a un grande studioso che ha contribuito in maniera notevole alla ricerca e allo studio su Leonardo da Vinci; a tale studioso sarà dato in omaggio una medaglia commemorativa;

l) istituire una partecipazione della Fondazione alla didattica per le scuole di ogni ordine e grado.-

Nel periodo in cui occorre dar seguito alle volontà testamentarie della de cuius BISOGNIN PEDRETTI ROSSANA, dovrà essere garantita la prosecuzione delle attività istituzionali della Fondazione denominata "FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI", con sede in Lamporecchio (PT), via Sambarontana n. 79, codice fiscale 91043700482.-

In ossequio alle volontà espresse in vita dalla de cuius:

- le ceneri della stessa e quelle del coniuge CARLO PEDRETTI dovranno rimanere custodite nella villa di Lamporecchio (PT) facente parte dell'asse ereditario devoluto alla Fondazione;

- il patrimonio dei beni artistici, storici, librari ed archivistici è inamovibile dalla sede legale della Fondazione

salvo casi particolari come mostre o per problemi di agibilità dell'immobile.-

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutto il patrimonio lasciato dalla defunta BISOGNIN PEDRETTI ROSSANA che è stato oggetto di apposito inventario quale risulta dall'atto costitutivo della Fondazione.

I beni mobili artistici, storici, librari, archivistici, demotnoantropologici, archeologici e numismatici sono inamovibili dalla sede legale della Fondazione salvo casi particolari e temporanei come mostre o per problemi di agibilità dell'immobile in cui sono collocati.

Tale patrimonio potrà venire incrementato e alimentato con: beni mobili e immobili, oblazioni, entrate derivanti da iniziative promozionali e con raccolte fondi finalizzate al proprio finanziamento, donazioni, lasciti, legati, "fundraising" ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, oltre che con ogni altro provento o contributo che derivi dalle attività della Fondazione, anche per disposizione di legge in relazione all'attività svolta; la cui destinazione al Fondo di Dotazione sarà automatica, salva in ogni caso diversa disposizione di legge, diversa volontà del donatore o diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, deliberazione basata sulla loro diretta funzionalità all'attività istituzionale della Fondazione, sempre serbati i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida in materia adottate ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà altresì acquisire fondi patrimoniali da altri Enti e si obbliga a mantenerne la destinazione originaria, purché non ne siano e/o non ne divengano successivamente in contrasto.-

I beni non facenti parte del Fondo di Dotazione potranno essere alienati, impiegati ed investiti per le finalità della Fondazione, purché nel lungo periodo si conservi il valore del patrimonio della Fondazione.-

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale, durante la vita della Fondazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse.-

I beni immobili che fanno parte del patrimonio della Fondazione sono destinati a costituire il "Fondo Patrimoniale di Garanzia" vincolato ad assicurare la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi che sarà pertanto indisponibile per le esigenze gestionali; il resto del patrimonio sarà invece liberamente disponibile e diretto a consentire lo svolgimento dell'attività funzionale agli scopi della Fondazione.-

ART. 4 - ENTRATE ED USCITE AMMISSIBILI

Per perseguire i propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dalle iniziative promosse dalla Fondazione utilizzando i beni costituenti il Fondo patrimoniale disponibile;
- b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi Enti pubblici e privati, erogazioni liberali, "fundraising", contributi del 5 per mille;
- c) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- d) entrate derivanti dall'alienazione dei beni non compresi nel "Fondo patrimoniale di garanzia";
- e) entrate derivanti da investimenti finanziari approvati dall'Autorità Competente.-

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione affronta legittimamente le seguenti spese:

- a) spese di funzionamento ordinario della sede e per le attività dovute, quali la salvaguardia dell'opera di studio del prof. Carlo Pedretti e l'ordinata tenuta del patrimonio fondativo;
- b) spese programmabili in base alle disponibilità annuali e decise a bilancio preventivo dal Consiglio Direttivo;
- c) spese programmate dal Consiglio Direttivo totalmente a carico di donazioni di terzi finalizzate a specifiche iniziative;
- d) rimborsi spese degli organi statutari;
- e) remunerazione del lavoro svolto dai dipendenti, ma anche dai componenti degli organi statutari, purché rispondente a criteri di equo compenso di accertata professionalità, come indicato nella legislazione vigente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed in particolare dall'art. 8 del Codice del terzo Settore.-

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo monocratico di Controllo;
- il Conservatore ed il Direttore.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, potrà nominare un Comitato Scientifico, un "Promoter" ed un Segretario Generale.

ART. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai due esecutori testamentari signori NERI ANDREA e VESCOVI VALERIO che opereranno con firma fra loro abbinata e congiunta ed avrà natura provvisoria in quanto opererà al solo ed esclusivo fine di completare gli adempimenti di legge, espletando ogni formalità necessaria per accettare l'eredità con beneficio d'inventario, predisporre e presentare la dichiarazione di

successione, presentare la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e porre in essere tutto quanto necessario e diretto all'iniziale operatività e funzionalità della Fondazione, provvedendo altresì al pagamento delle spese e delle altre passività fino ad oggi maturate ed a volturare a nome della Fondazione conti correnti, titoli e quant'altro intestato alla de cuius.-

2. Una volta espletate tali attività, che integrano i doveri degli esecutori testamentari, ed una volta che ciascun componente del nuovo Consiglio Direttivo di seguito citato avrà accettato la carica e che sarà approvato il rendiconto della precedente gestione, il suddetto Consiglio Direttivo composto dai due esecutori testamentari cesserà automaticamente dalla carica e sarà immediatamente sostituito da un nuovo Consiglio Direttivo che, nel rispetto delle volontà espresse in vita dalla de cuius, per la durata di quattro anni e con i poteri di seguito previsti, sarà composto da sei membri nominati nelle persone del Prof. Massimo Ciambotti, della Prof.ssa Liana Lomiento, della Dott.ssa Margherita Melani, della Dott.ssa Susanna Pedretti, della Dott.ssa Sara Tagliagalamba e del Prof. Gino Tarozzi, come nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.-

DURATA

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni dalla data del proprio insediamento.
2. Alla scadenza del primo mandato, i Consiglieri uscenti potranno essere rieletti.

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo sarà composto da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) nominati dal Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Urbino.

NOMINA

Alla scadenza del primo mandato, i Consiglieri dovranno essere nominati con le seguenti modalità:

1. tre membri del Consiglio saranno nominati dal Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Urbino, al quale spetterà anche la sostituzione dei suddetti membri in caso di revoca, dimissioni, decesso o incompatibilità.

I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del periodo di durata del componente il Consiglio che avranno sostituito.

2. I restanti tre membri del Consiglio saranno nominati dai Consiglieri uscenti.

A tal fine, nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assunte saranno valide solo con la presenza e il voto favorevole di 5/6 (cinque sesti) dei componenti del Consiglio Direttivo uscente.

3. In caso di revoca dimissioni, decesso o incompatibilità dei membri di cui al punto 2. che precede, i sostituti sa-

ranno nominati dai Consiglieri in carica e la delibera verrà adottata applicandosi quanto disposto dall'art.6, punto 6), comma 1, "FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI".

I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del periodo di durata del componente il Consiglio che avranno sostituito.

4. I componenti del Consiglio Direttivo nominati dal legale rappresentante dell'Università degli Studi di Urbino non rappresentano le istituzioni che li hanno nominati, né sono vincolati da mandato.

DECADENZA DALLA CARICA

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i Consiglieri quando:

- a) sia stata applicata nei loro confronti una misura interdittiva dai pubblici uffici;
- b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale;
- c) si trovino in conflitto di interessi.-

In tali casi il Consiglio provvede a nominare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.-

COMPETENZE

Competono al Consiglio Direttivo l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione come previsti dal successivo art. 7;
- b) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- c) verificare, alla prima riunione del mandato quadriennale dal Consiglio, che i propri membri abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto e dal successivo art. 11 ed assumere i conseguenti provvedimenti;
- d) dichiarare decaduti i propri membri, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause;
- e) approvare il documento programmatico del proprio mandato quadriennale, che deve definire i programmi operativi delle attività istituzionali per garantirne l'attuazione;
- f) redigere e approvare il bilancio preventivo annuale;
- g) redigere e approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell'avanzo di gestione, o come ricoprire l'eventuale disavanzo;
- h) amministrare il patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei principi statutari;
- i) stipulare polizze assicurative per la responsabilità dei Consiglieri e dell'Organo di Controllo;
- l) nominare l'Organo di Controllo; deliberarne compenso e decadenza nei casi previsti dallo Statuto;
- m) delegare singoli Consiglieri a svolgere funzioni specifiche e fissare per tali funzioni un equo compenso;

- n) istituire, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, commissioni temporanee, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, nonché deliberare le norme di funzionamento delle medesime ed i compensi ai componenti;
- o) deliberare in ordine ad eventuali trasformazioni e fusioni;
- p) approvare il regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione per assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse, l'efficacia degli interventi e la gestione del personale;
- q) determinare i parametri dei rimborsi spese, se dovuti, ai Consiglieri, all'Organo di Controllo ed alle altre cariche della Fondazione, nonché le loro remunerazioni e/o indennità di carica.

FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione; in sua assenza o impedimento, si applica quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo.
3. Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno due giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo.
4. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, non computandosi a tal fine i Consiglieri che siano stati sospesi ai sensi di quanto sopra previsto.
5. I verbali delle riunioni, redatti a cura di segretario designato in occasione delle singole riunioni, che può anche essere soggetto non membro del Consiglio, sono firmati dal medesimo e dal Presidente e quanto prima riportati, previa approvazione dei presenti alla riunione, sul libro dei verbali.
6. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con il voto favorevole e palese della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, vale la scelta operata dal Presidente.
Fanno eccezione le deliberazioni di cui al presente art. 6, punto 2, "NOMINA", e le deliberazioni di modifica sostanziale dello Statuto, valide solo se assunte con la presenza ed il voto favorevole di 5/6 (cinque sesti) dei componenti del Consiglio Direttivo e rese pubbliche dal Presidente con atto notarile.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi an-

che in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nella convocazione i luoghi (anche virtuali) collegati dalla Fondazione, ove i convocati risulteranno presenti. Si sancisce che la riunione ha luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

ART. 7 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

NOMINA

Il Consiglio Direttivo completato, come primo atto elegge tra i Consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

In caso di parità di voti, il voto del Consigliere più anziano di età vale doppio.

In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo che ratifica l'avvenuta cessazione e nomina il nuovo Presidente. In caso la cessazione avvenga quando il Consiglio Direttivo è in fase di completamento, il Vice Presidente assume pro tempore le funzioni di Presidente.

FUNZIONI

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede il Consiglio Direttivo, promuove l'attività della Fondazione, vigila sull'applicazione di Statuto e regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e al funzionamento dell'organizzazione della Fondazione.

In caso di decadenza del Consiglio e finché esso non è ricostituito a norma del presente Statuto, il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione a suo giudizio necessari ad evitare che dalla inattività del Consiglio derivi un danno alla Fondazione.

2. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, di dare loro mandato per comparire in giudizio, o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione.

3. In caso di assenza, decadenza, cessazione dalle funzioni, o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal

componente più anziano del Consiglio Direttivo. Il Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

ART. 8 - L'ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO

COMPOSIZIONE, DURATA DEL MANDATO E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. La Fondazione si dota di un Organo di Controllo monocratico, tramite nomina da parte del Consiglio Direttivo, scelto fra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Albo.

2. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e non può essere confermato nell'incarico per più di una volta. All'Organo di Controllo sono affidate il controllo di legalità e la revisione legale dei conti quando obbligatoria per legge.

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non può essere nominato a ricoprire la carica di Organo di Controllo della Fondazione:

a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso, dei componenti del Consiglio dei Direttivo della Fondazione;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione degli enti costituiti dalla Fondazione, o nel cui governo la Fondazione ha la maggioranza;

c) i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera b);

d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dal suddetto articolo relativo alle cause di decadenza del Consiglio Direttivo.

DECADENZA

1. L'Organo di Controllo decade se patisce i conflitti d'interesse di cui al successivo art. 11, che non siano stati rimossi entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. L'Organo di Controllo infine decade se, senza averne giustificato il motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente l'Organo di Controllo solamente per uno dei motivi riportati nei commi precedenti ed in tal caso non lo può rinominare per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

COMPETENZE

1. L'Organo di Controllo svolge il controllo di legittimità degli atti della Fondazione; in particolare ad esso è affidato il monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e l'attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

2. Esercita le stesse funzioni previste dalla normativa vigente per il controllo delle società per azioni.

3. Ad esso sono affidate anche le funzioni ed i compiti pre-

visti per il revisore dei conti quando la revisione dei conti diventa obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo riceve per tempo dal Consiglio Direttivo una bozza del bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, evidenziando in particolare, la sostanziale integrità economica del patrimonio.

ART. 9 - IL CONSERVATORE ED IL DIRETTORE

Il Conservatore si occupa della gestione e conservazione dei beni artistici, archivistici e bibliotecari, siano essi di qualsiasi natura e/o tipologia, di proprietà della Fondazione.

Il Direttore ha invece il compito di tenere i contatti e le linee di ricerca della Fondazione.

I due ruoli sono paritetici e complementari.

La carica di primo Conservatore è ricoperta dalla Dott.ssa Melani Margherita che durerà in carica a tempo indeterminato salvo revoca, decesso, incapacità o dimissioni; la stessa dovrà proporre il soggetto che dovrà sostituirla e che sarà nominato in accordo fra il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico, qualora quest'ultimo venga nominato, dopo una attenta valutazione dei "curricula".-

La carica di primo Direttore è ricoperta dalla Dott.ssa Tagliagalamba Sara, che durerà in carica a tempo indeterminato salvo revoca, decesso, incapacità o dimissioni; la stessa dovrà proporre il soggetto che dovrà sostituirla e che sarà nominato in accordo fra il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico, qualora quest'ultimo venga nominato, dopo una attenta valutazione dei "curricula".-

I sostituti rimarranno però in carica per il periodo di durata determinato dal Consiglio Direttivo in accordo col Comitato Scientifico, qualora nominato.-

ART. 10 - IL COMITATO SCIENTIFICO - IL PROMOTER - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, potrà nominare:

- un Comitato Scientifico, che sarà composto almeno dai seguenti soggetti: Monsignor Ballarin, Antonio Becchi, Alfredo Buccaro, Francesco Paolo Di Teodoro, Paolo Galluzzi, Maurizio Seracini, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Francis Wells; tale Comitato è di supporto alle attività ordinarie della Fondazione ed avrà il compito di sostenere le linee di ricerca e/o lavoro intraprese del Consiglio Direttivo, dal Direttore e dal Conservatore, svolgendo funzione di supporto alle attività della Fondazione; esso durerà in carica secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina e potrà essere revocato in ogni momento;
- un "Promoter" che avrà lo scopo di pubblicizzare l'attività della Fondazione, occupandosi della campagna stampa e divul-

gandone l'operato in tutto il mondo per eventi, manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni promosse e patrocinate dalla Fondazione stessa; esso durerà in carica secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina e potrà essere revocato in ogni momento; a ricoprire tale ruolo viene indicato il giornalista Salvatore Giannella;

- un Segretario Generale con lo scopo di coordinare le attività della Fondazione eventualmente avvalendosi del supporto di professionisti del settore; esso durerà in carica secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina e potrà essere revocato in ogni momento.-

Alla carica di primo Segretario Generale, come stabilito nell'atto costitutivo della Fondazione, viene nominata la Dott.ssa Svetlana Osipova, che durerà in carica a tempo indeterminato, salvo revoca, decesso, incapacità o dimissioni.-

ART. 11 - DISPOSIZIONI COMUNI

CONFLITTI DI INTERESSE

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter c.c.-

2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente ed all'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi detto conflitto.

3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato è dichiarato decaduto dal proprio ruolo con delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione ed all'Organo di Controllo della esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi, chiedendo istruzioni.

ART. 12 - BILANCI E CONTROLLI

BILANCI

1. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio terminerà comunque il 31 dicembre 2020.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo, insieme ad eventuali aggiornamenti del piano programmatico, predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio, tenuto conto delle osservazioni dell'Organo di Controllo, viene approvato

dal Consiglio Direttivo e affisso in apposita bacheca presso la sede della Fondazione (ovvero nel suo sito internet), dove tutti gli interessati possono prenderne visione. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017, provvedendo al deposito dello stesso presso il Registro Nazionale del Terzo settore o, qualora non ancora istituito, presso la Prefettura competente.

5. Nella relazione sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'esercizio, l'Organo di Controllo formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

6. La Fondazione è tenuta ad adottare i libri e le scritture contabili di cui al codice civile.

7. Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

8. Come sopra precisato, è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, il tutto secondo quanto disposto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.-

ART. 13 - FACOLTA' DI TRASFORMAZIONE

Il Consiglio Direttivo non può deliberare né la trasformazione né la scissione della Fondazione, essendo consentita la sola fusione.

ART. 14 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.-

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere altro revisore.-

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 8 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.-

ART. 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di sopravvenuta inidoneità del patrimonio allo scopo statutario o nel caso di deliberazione di scioglimento della Fondazione presa dal Consiglio Direttivo o in caso di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, qualora consentito dalla vigente normativa in materia e comunque nel rispetto della stessa, all'Università di Urbino con l'impegno di mantenere in vita in perpetuo l'impegno culturale, morale, scientifico ed organizzativo

della Fondazione, affinché questa continui sempre con la denominazione di Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti e che i suoi beni non possano essere né venduti né rimossi dalla sede legale, tranne casi di inagibilità della stessa.-

ART. 16 - RINVIO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.lgs. 117/2017 (C.d. "Codice del Terzo Settore), salvi rinvii a diversa normativa in esso contenuti.

ART.17 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto è di competenza del Tribunale Civile di Pistoia o del competente Tribunale Amministrativo per i profili d'interesse dello Stato Italiano.-

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Fino alla data di istituzione del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore la fondazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni prorogate del D.lgs. 490/1997 e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 del D.lgs. 117/2017.

II - All'atto dell'istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore l'Organo amministrativo potrà procedere a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l'iscrizione della Fondazione nel Registro stesso, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, e dovrà senza indugio provvedere a registrarsi presso il medesimo.

III - Nelle more dell'istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore la concessione della personalità giuridica verrà richiesta attraverso l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura competente, intendendo la Fondazione svolgere la propria attività a livello nazionale ed internazionale.

IV - Fino alla data dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, onde garantire il rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 117/2017, stante il rinvio operato dall'art. 101 comma secondo di detto D.lgs., la Fondazione non potrà avvalersi della qualificazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo E.T.S. in tutti i rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati, fino alla data dell'avvenuta iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale. Ad avvenuta istituzione di quest'ultimo e ad avvenuta iscrizione, la denominazione della Fondazione sarà da intendersi per ciò stesso modificata in "NUOVA FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "NUOVA FONDAZIONE PEDRETTI E.T.S.", senza necessità di procedere ad alcuna modifica statutaria.

F.TO NERI ANDREA

F.TO VALERIO VESCOVI

F.TO BENEDETTA BITTINI, TESTE

F.TO SAMANTA RITA DEL MAESTRO, TESTE